

Informazioni finanziarie: nuove misure a supporto dello scambio automatico

Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners

L'OCSE ha pubblicato 3 nuovi rapporti con l'obiettivo di supportare gli Stati membri e le istituzioni finanziarie nel percorso di attuazione delle misure per lo scambio di informazioni automatico ("Global Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information"). Ad oggi, più di 90 Paesi si sono formalmente impegnati ad implementare lo Standard. Il primo scambio di informazioni finanziarie dovrebbe essere attuato a partire dal 2017, previo completamento delle procedure interne necessarie. Sono oggetto di scambio automatico tra Stati su base annuale le informazioni finanziarie (il saldo dei conti, gli interessi, i dividendi, i ricavi dalla vendita di assets finanziari) trasmesse dalle istituzioni finanziarie alle rispettive Autorità competenti e che concernono i conti detenuti da persone fisiche e giuridiche, inclusi i trust e le fondazioni.

Il **primo rapporto** ("Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters: Implementation Handbook") pubblicato in data 7 agosto 2015 fornisce **linee guida pratico-applicative** sia ai funzionari delle Autorità fiscali che alle istituzioni finanziarie coinvolte nell'implementazione del "Global Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information".

Esso illustra gli steps necessari di attuazione e promuove l'applicazione coordinata e condivisa delle disposizioni cd. "opzionali". Vengono altresì identificate le aree per le quali si rende necessario il coordinamento con le disposizioni convenzionali di cui alla disciplina statunitense **FATCA** (Foreign Account Tax Compliance Act) e si forniscono indicazioni sulla gestione delle questioni che dovessero sorgere nella fase transitoria di attuazione dello Standard.

Si tratta, in sostanza, di un manuale operativo che si propone di rispondere alle domande poste dagli stakeholders e che va inteso quale "**living document**", **soggetto a modifiche e aggiornamenti** continui e regolari.

Il **secondo rapporto** ("Update on Voluntary Disclosure Programmes: A Pathway to Tax Compliance") è frutto dell'analisi svolta con riferimento a 47 Paesi i quali adottano **programmi di voluntary disclosure**, quali strumenti per il rafforzamento della tax compliance da parte dei contribuenti. Esso contiene linee guida per l'implementazione di tali programmi, privilegiando, tuttavia, il punto di vista dei consulenti dei contribuenti medesimi.

In considerazione del fatto che lo Standard diverrà effettivamente operativo a partire dal 2017, l'OCSE suggerisce agli Stati di valutare **tempestivamente** l'introduzione di programmi di compliance volontaria, idonei a consentire ai contribuenti di dichiarare quanto detenuto all'estero e illegittimamente sottratto ad imposizione nello Stato di residenza.

Il **terzo documento** ("Model Protocol for the Purpose of Allowing the Automatic and Spontaneous Exchange of Information Under a TIEA") pubblicato in data 7 agosto 2015 contiene il **Protocollo di modifica del Modello OCSE** di Tax Information Exchange Agreement del 2002. Obiettivo del Protocollo è di introdurre nell'esistente **Modello di TIEA** le disposizioni che consentono agli Stati contraenti di procedere allo scambio di informazioni automatico (nuovo art. 5A) e a quello spontaneo (nuovo art. 5B). Nella versione attuale, infatti, il Modello di TIEA ammette esclusivamente lo scambio di informazioni su richiesta.

Le nuove disposizioni convenzionali si conformano a quelle di cui agli articoli 6 (scambio automatico) e 7 (scambio spontaneo) della Convenzione multilaterale sulla cooperazione amministrativa del 1988. Per effetto delle citate modifiche, l'adozione e l'implementazione, da

parte degli Stati, dello Standard potranno trovare la loro base giuridico-normativa non soltanto nell'art. 6 della Convenzione multilaterale, ma altresì nel nuovo art. 5A del Modello di TIEA dell'OCSE.

Lo Standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie

L'adesione allo Standard consente alle Autorità competenti:

- di ottenere dati ed informazioni dettagliate dalle istituzioni finanziarie;
- di scambiare le suindicate informazioni, in via automatica e su base annuale, con le Autorità competenti degli altri Stati aderenti.

Oggetto di scambio automatico tra Stati su base annuale sono le **informazioni finanziarie**, tra cui:

- il saldo dei conti;
- gli interessi;
- i dividendi;
- i ricavi dalla vendita di assets finanziari;

trasmesse dalle istituzioni finanziarie alle rispettive Autorità competenti e che concernono i **conti detenuti da persone fisiche e giuridiche**, inclusi i **trust** e le **fondazioni**.

La versione consolidata dello Standard, approvata in data 21 luglio 2014, si compone di tre parti:

- la prima Parte offre una **illustrazione di sintesi** dello Standard;
- la seconda Parte riporta il testo del Model Competent Authority Agreement (**Model CAA**) e del Common Reporting and Due Diligence Standard (**CRS**);
- la terza Parte contiene il **commentario esplicativo** del Model CAA e del CRS.

Il Model Competent Authority Agreement rappresenta un modello di accordo per lo scambio di informazioni in via automatica fra le Autorità competenti degli Stati contraenti.

Il Common Reporting and Due Diligence Standard contiene disposizioni relative alle modalità di reporting, nonché alle procedure di due diligence cui gli istituti finanziari dovrebbero attenersi ai fini di identificare i cd. "reportable accounts".

Il Model CAA rende possibile lo scambio di informazioni in ambito fiscale fungendo da strumento di raccordo tra il CRS e la base giuridica su cui si fonda lo scambio di informazioni medesimo (che può consistere, ad esempio, nell'art. 6 della Convenzione multilaterale del 1988 ovvero nelle disposizioni relative allo scambio di informazioni contenute in trattati bilaterali in materia di cooperazione in ambito fiscale).

Sulla base delle disposizioni di cui alla sezione 2 del Model CAA, le autorità competenti degli Stati contraenti si impegnano a scambiare, in via automatica e a cadenza annuale, con riferimento a ogni reportable account, le informazioni concernenti:

- nominativo e dati identificativi del titolare del conto;
- il numero di conto;
- denominazione e dati identificativi dell'istituto finanziario che effettua la comunicazione;
- il saldo o il valore del conto medesimo al termine dell'anno solare interessato o di altro "appropriate reporting period".

Con riferimento alle **tempistiche** e alle **modalità per lo scambio di informazioni** e per la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati contraenti, il Model CAA prevede che la trasmissione delle informazioni rilevanti relative a un determinato anno solare avvenga **entro nove mesi** dal termine del medesimo.

Esso stabilisce altresì che le autorità competenti degli Stati contraenti collaborino al fine di assicurare la compliance degli istituti finanziari, provvedendo a notificare reciprocamente eventuali errori, incompletezze o casi di inadempienza rispetto alle regole di reporting.

Come evidenziato dalla sezione 5 del Model CAA, la totalità delle informazioni scambiate dovrà essere soggetta alle regole di riservatezza e di protezione dei dati personali individuate dalla Convenzione multilaterale del 1988 o dal trattato fiscale bilaterale di riferimento.

Con riguardo alle **regole di reporting** stabilite dal sopramenzionato CRS, è opportuno specificare che, al fine di limitare le opportunità per i contribuenti di “aggirare” le disposizioni relative alla trasparenza attraverso l’allocazione di assets in istituti o in investimenti non “coperti” dallo Standard, l’ambito di applicazione del regime di reporting è particolarmente ampio per quanto concerne i seguenti **tre elementi**:

- informazioni finanziarie scambiate, le quali includono svariate tipologie di income, tra cui interessi, dividendi, redditi derivanti da contratti assicurativi, nonché redditi prodotti da assets depositati in conto o relativi ai pagamenti effettuati in relazione al conto medesimo;
- titolari dei conti soggetti a reporting, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, quali fondazioni o trusts;
- istituti finanziari tenuti a riportare le informazioni, i quali includono, oltre agli istituti bancari, intermediari finanziari, brokers, compagnie che forniscono servizi assicurativi e organismi di investimento collettivo.

Le disposizioni del CRS relative alle procedure di due diligence effettuano una distinzione tra i conti detenuti da persone fisiche e quelli detenuti da persone giuridiche, nonché tra “pre-existing accounts” e “new accounts”, tenendo conto del fatto che risulta meno agevole, per un istituto finanziario, ottenere informazioni da parte dei titolari di conti già esistenti piuttosto che richiedere tali informazioni al momento dell’apertura del conto.

Lo Standard, che si propone quale modello generalmente accettato per lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra Stati, si basa sui progressi in materia effettuati a livello internazionale e comunitario e sugli standard globali in tema anti-riciclaggio. Esso inoltre si ispira ai principi che hanno portato alla conclusione degli **accordi cd. FATCA** tra gli **Stati Uniti** da una parte e molti Stati UE dall’altra.

Nella sua versione consolidata, è stato definito dal Segretario Generale dell’OCSE, **Angel Gurría**, “un ambizioso modello per lo scambio di informazioni il quale supporterà le Autorità degli Stati aderenti nella lotta alla frode e all’evasione fiscale”.